2025/781

15.4.2025

DECISIONE (PESC) 2025/781 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2025

a sostegno del piano d'azione di Siem Reap-Angkor per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti. Il sostegno all'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») contribuisce a una maggiore sicurezza delle persone, come previsto dalla strategia globale.

(2) La convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione è entrata in vigore il 1º marzo 1999. Essa costituisce l'unico strumento internazionale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l'impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché assicurando l'assistenza alle vittime delle medesime.

(3) Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell'UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quinta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona.

(4) L'Unione ha contribuito all'universalizzazione e all'attuazione della convenzione attraverso l'azione comune 2008/487/PESC del Consiglio ([1]), la decisione 2012/700/PESC del Consiglio ([2]), la decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio ([3]) (modificata dalla decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio ([4])) e la decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio ([5]).

(5) Alla quinta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Siem Reap (Cambogia) nel 2024, gli Stati parte hanno adottato il piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029. Il piano d'azione di Siem Reap-Angkor fornisce agli Stati parte una tabella di marcia per l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione, sulla base dei risultati dei precedenti piani d'azione,

([1]) Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/487/oj).

([2]) Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/700/oj).

([3]) Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1428/oj).

([4]) Decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/905/oj).

([5]) Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio, del 18 febbraio 2021, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Oslo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/257/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione continua a contribuire all'attuazione e all'universalizzazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») attraverso un'azione operativa a sostegno del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2. Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 consistono nel sostenere:

a) una più ampia attuazione dell'articolo 5 della convenzione;

b) una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di «assistenza alle vittime» (articolo 6, paragrafo 3, della convenzione);

c) la promozione della convenzione e delle sue norme e l'adesione alla stessa;

d) l'osservanza dell'articolo 3 della convenzione, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell'assistenza;

e) la promozione dell'attuazione della legislazione nazionale a norma dell'articolo 9 della convenzione; nonché

f) la dimostrazione dell'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore della convenzione.

3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni garantiscono un approccio inclusivo a tutti i livelli.

4. L'azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata all'unità di supporto all'attuazione (ISU), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).

3. L'ISU svolge i compiti di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 2 700 000,00 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l'ISU deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

5. L'ISU attua l'azione di cui all'articolo 1 conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all'ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L'ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell'allegato.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Azione a sostegno dell'attuazione della convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona e del suo piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029

1. **Obiettivo**

Contribuire a una maggiore sicurezza delle persone promuovendo l'accettazione delle norme, una maggiore titolarità nazionale e l'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona» o «convenzione»).

Il progetto appoggiato dall'Unione europea (UE) sosterrebbe gli sforzi degli Stati parte volti ad attuare il testo della convenzione e i vari aspetti del *piano d'azione di Siem Reap-Angkor* 2025-2029.

Il progetto proposto si baserebbe sul lavoro svolto a norma della decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio, a sua volta basata sui successi ottenuti e sugli insegnamenti tratti mediante le decisioni (PESC) 2017/1428 e 2012/700/PESC e l'azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, ossia progetti che sono stati tutti attuati dall'unità di supporto all'attuazione (ISU) della convenzione.

Il progetto proposto contribuirebbe all'ulteriore attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza prevista dalla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. **Progetto**

2.1. ***Una più ampia attuazione dell'articolo 5***

2.1.1. *Obiettivo*

Promuovere una titolarità e una comprensione maggiori, a livello nazionale, degli obblighi di cui all'articolo 5 e delle modalità per conseguirli, anche attraverso la promozione della cooperazione (internazionale, regionale, triangolare e sud-sud) ai sensi dell'articolo 6 e la necessità di trasparenza e di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 7, tra l'altro applicando le *migliori pratiche* e le azioni pertinenti previste dal piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.1.2. *Risultati*

— Per quanto riguarda l'articolo 5, le autorità competenti:

  — acquisiscono una migliore comprensione per affrontare la contaminazione da mine antipersona improvvisate nel quadro della convenzione, il che include la comunicazione di informazioni, l'educazione al rischio mine e la riduzione di tale rischio nonché l'indagine e lo sminamento;

  — migliorano le conoscenze sulla necessità di garantire capacità sostenibili per affrontare la contaminazione nuova/residua con largo anticipo rispetto al completamento delle operazioni di sminamento;

  — potenziano l'apprendimento sull'educazione al rischio in funzione del contesto;

  — acquisiscono maggiori conoscenze sull'importanza di esaminare tecnologie e metodologie innovative sostenibili per l'indagine e lo sminamento;

  — imparano ad attuare le migliori pratiche e altre azioni pertinenti del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 o migliorano tale attuazione.

— Per quanto riguarda l'articolo 6, le autorità competenti:

  — promuovono partenariati per il completamento e/o l'istituzione di piattaforme nazionali per l'azione antimine;

  — intensificano la consultazione con le parti interessate, compresa la società civile;

  — migliorano l'integrazione della dimensione di genere e delle diverse esigenze delle comunità colpite dal problema delle mine, nonché delle considerazioni ambientali;

  — aumentano le capacità e la partecipazione significativa delle comunità beneficiarie.

— Per quanto riguarda l'articolo 7, le autorità competenti:

— aumentano la trasparenza attraverso la presentazione di relazioni tempestive e di elevata qualità;

— migliorano lo scambio di informazioni con le parti interessate attraverso discussioni nell'ambito di dialoghi nazionali e/o regionali.

2.1.3. *Beneficiari*

— Gli oltre 30 Stati parte che stanno attuando gli obblighi di cui all'articolo 5 ([1]) o quelli che hanno recentemente ottemperato a tali obblighi o sono in procinto di farlo, oppure quelli che si trovano in una situazione di contaminazione nuova o precedentemente sconosciuta, anche da mine antipersona di natura improvvisata.

— Donne, ragazze, ragazzi e uomini la cui vita è segnata dalla presenza o dalla sospetta presenza di mine antipersona, comprese quelle di natura improvvisata, negli Stati parte colpiti dal problema delle mine.

2.1.4. *Attività*

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per l'organizzazione di attività nazionali o regionali. In entrambi i casi, il processo trarrebbe vantaggio dal contributo del comitato per l'attuazione dell'articolo 5. I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall'ISU e dallo Stato parte beneficiario. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una «coalizione» di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte (per esempio sulle richieste di proroga).

— Fino a quattro (4) dialoghi regionali o nazionali con le parti interessate per affrontare questioni relative all'articolo 5/alla sicurezza delle persone, compreso l'uso delle mine antipersona improvvisate e le conseguenze da esse causate sul piano umanitario, oppure per sostenere gli Stati per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento e che richiedono sostegno o che intendono migliorare il dialogo con le parti interessate.

— Fino a quattro (4) azioni/attività di sostegno di follow-up.

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte, ovvero ai fini di un maggiore allineamento alle norme in materia di azione antimine o al piano d'azione di Siem Reap-Angkor.

2.2. ***Una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di «assistenza alle vittime» (articolo 6, paragrafo 3)***

2.2.1. *Obiettivo*

Promuovere una titolarità, una comprensione e un'attuazione maggiori, a livello nazionale, degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e una cooperazione e un'assistenza rafforzate (articolo 6), tenendo presente l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché la trasparenza e lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 7, tra l'altro applicando le migliori pratiche e le azioni pertinenti previste dal piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.2.2. *Risultati*

— Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 3, le autorità competenti:

— elaborano o migliorano piani di assistenza alle vittime/in materia di disabilità con obiettivi specifici, misurabili, realistici e definiti sotto il profilo temporale;

— rafforzano le sinergie nazionali con iniziative nell'ambito della convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e di altri quadri nazionali;

([1]) Afghanistan, Angola, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cambogia, Ciad, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica democratica del Congo, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Guinea-Bissau, Iraq, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Oman, Perù, Senegal, Serbia, Somalia, Sud Sudan, Sri Lanka, Stato di Palestina, Sudan, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

— promuovono la necessità di riabilitazione, di sostegno psicosociale o tra pari e di una banca dati centralizzata;

— dotano i sopravvissuti alle mine e/o le organizzazioni che li rappresentano dei mezzi necessari per agire e sviluppano ulteriormente le loro capacità;

— imparano ad attuare le migliori pratiche e altre azioni pertinenti del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029 o migliorano la comprensione di tale attuazione.

— Per quanto riguarda l'articolo 6, le autorità competenti:

— rafforzano i partenariati e la cooperazione (a livello internazionale, regionale, triangolare, sud-sud e/o con le organizzazioni della società civile, nonché intersettoriale);

— aumentano le capacità e la partecipazione significativa delle comunità beneficiarie.

— Per quanto riguarda l'articolo 7, le autorità competenti:

— aumentano la trasparenza attraverso la presentazione di relazioni tempestive e di qualità;

— migliorano lo scambio di informazioni con le parti interessate attraverso discussioni nell'ambito di dialoghi nazionali e/o regionali.

2.2.3. *Beneficiari*

— Gli oltre 30 Stati parte [2] che hanno segnalato vittime di mine nei territori soggetti alla loro giurisdizione o al loro controllo e gli operatori dei diritti delle persone con disabilità che lavorano in tali Stati parte.

— Donne, ragazze, ragazzi e uomini vittime di mine e altri residuati bellici esplosivi e/o comunità colpite.

2.2.4. *Attività*

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per l'organizzazione di attività nazionali o regionali. In entrambi i casi, il processo trarrebbe vantaggio dal contributo del comitato per l'assistenza alle vittime. I dialoghi sarebbero organizzati e facilitati congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e dell'azione, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una «coalizione» di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

— Una (1) conferenza globale: la quarta conferenza di questo tipo, unica nel suo genere, a vantaggio della comunità delle parti della convenzione e oltre

Fino a tre (3) dialoghi nazionali o regionali tra le parti interessate

— Fino a due (2) riunioni di esperti in materia di assistenza alle vittime

— Fino a tre (3) azioni/attività di sostegno di follow-up

Le azioni di follow-up potrebbero essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dai dialoghi, dalle osservazioni del comitato e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte, ovvero ai fini di un maggiore allineamento tra le iniziative in materia di assistenza alle vittime e quelle condotte per adempiere agli obblighi previsti dalla CRPD.

2.3. ***Promozione della convenzione e delle sue norme e adesione alla stessa***

2.3.1. *Obiettivo*

Promuovere l'adesione alla convenzione e alle sue norme e la comprensione della stessa ad alto livello e sul piano tecnico negli Stati non parte.

[2] Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Bosnia-Erzegovina, Burundi, Cambogia, Ciad, Cile, Colombia, Croazia, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea-Bissau, Iraq, Mauritania, Mozambico, Nicaragua, Niger, Nigeria, Stato di Palestina, Perù, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Uganda, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

2.3.2. *Risultati*

— Maggiore conoscenza della convenzione e delle sue norme da parte di funzionari e/o diplomatici di alto livello negli Stati non parte

— Migliore comprensione, da parte dei tecnici, del sostegno disponibile ai fini dell'adesione

— Vantaggi ottenuti in termini di moratoria o voto nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite da parte degli Stati non parte

— Dialogo migliorato/nuovo con la convenzione per gli Stati non parte

— Rinnovato impegno delle parti interessate della convenzione a favore dell'universalizzazione conformemente al piano d'azione di Siem Reap-Angkor

2.3.3. *Beneficiari e destinatari*

— Gli oltre 30 Stati che non hanno ancora ratificato, approvato, accettato o aderito alla convenzione.

— Gli Stati parte della convenzione e le organizzazioni internazionali e non governative coinvolti negli sforzi volti a promuovere l'universalizzazione della convenzione.

— Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui è in vigore un divieto relativo alle mine.

2.3.4. *Attività*

A tal fine, e con il contributo del presidente della convenzione – e del gruppo informale sull'universalizzazione, se del caso – il progetto sosterrebbe sforzi di universalizzazione sul piano tecnico e ad alto livello. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una «coalizione» di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Tra le attività possono figurare:

— fino a due (2) missioni ad alto livello cui partecipino gli inviati speciali e/o il presidente della convenzione o altri funzionari statali in grado di partecipare a dialoghi ad alto livello negli Stati non parte, ovvero riunioni a livello di ambasciatori presso il quartier generale o le sedi regionali delle Nazioni Unite o, se del caso, in uno Stato parte; oppure

— fino a due (2) riunioni diplomatiche o tecniche a livello nazionale o regionale con Stati non parte; oppure

— una combinazione di una riunione ad alto livello e di una riunione tecnica.

Azioni di follow-up – compresa la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione – possono essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle missioni di universalizzazione, dalle osservazioni del presidente, dalle strategie informali e/o di gruppi nazionali e/o dalle decisioni pertinenti degli Stati parte.

2.4. ***Osservanza dell'articolo 3, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell'assistenza***

2.4.1. *Obiettivo*

Promuovere l'attuazione dell'articolo 3, dell'articolo 7 e dell'articolo 8 (esecuzione) adoperandosi affinché le mine antipersona conservate siano utilizzate come previsto o distrutte, oppure prendendo in considerazione alternative a dette mine conformemente al piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.4.2. *Risultati*

Gli Stati parte:

— migliorano l'osservanza grazie a una maggiore comprensione degli obblighi di cui all'articolo 3;

— aumentano la trasparenza e la comunicazione di informazioni attraverso relazioni annuali e dichiarazioni;

— riducono il numero di mine conservate a seguito dell'intervento;

— rinnovano la cooperazione volta a esplorare alternative alle mine antipersona non disinnescate o a distruggere le mine conservate.

2.4.3. *Beneficiari*

— Gli oltre 60 Stati parte con impegni di cui all'articolo 3 e il personale responsabile di dette mine.

— Gli Stati parte che intendono fornire cooperazione e assistenza al riguardo.

— Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui le mine conservate sono distrutte.

2.4.4. *Attività*

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per organizzare attività o parteciparvi. In entrambi i casi, il processo deve trarre vantaggio dal contributo del presidente della convenzione e del comitato per la conformità cooperativa.

Le attività sarebbero organizzate e facilitate congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario o organizzatore. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti. Lo stesso varrebbe anche qualora lo Stato beneficiario partecipasse a una «coalizione» di paesi o a un partenariato con l'Unione europea o gli Stati membri.

Tra le attività possono figurare:

— Fino a un (1) workshop tecnico regionale, nazionale o online o il sostegno nazionale.

— Fino a una (1) azione di follow-up, comprese la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione, visite presso altri Stati parte per l'ulteriore esame delle tecniche o la sponsorizzazione di esperti ai fini di una loro visita presso detti Stati.

Il follow-up potrebbe essere intrapreso in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle conclusioni del workshop, dalle osservazioni del presidente e/o dalle pertinenti decisioni degli Stati parte.

2.5. ***Promozione dell'attuazione della legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 9***

2.5.1. *Obiettivo*

Promuovere l'osservanza dell'articolo 9, favorendo la fornitura di informazioni e sostegno relativamente alla legislazione nazionale che proibisce qualsiasi attività vietata a uno Stato parte e commessa da qualsiasi persona o nel territorio rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo. Sostenere gli Stati parte nell'attuazione del loro impegno ai sensi dell'articolo 9 e nella presentazione di relazioni a norma dell'articolo 7 per quanto concerne le misure adottate in conformità del piano d'azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.5.2. *Risultati*

— maggiore osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 da parte degli Stati parte che non hanno introdotto misure nazionali di attuazione o indicato se ritengono sufficiente la legislazione vigente;

— aumento della trasparenza e della comunicazione di informazioni attraverso relazioni annuali e dichiarazioni degli Stati parte;

— una cooperazione rinnovata tra gli Stati parte o con le organizzazioni al fine di valutare l'osservanza.

2.5.3. *Beneficiari*

— Gli oltre 40 Stati parte con impegni di cui all'articolo 9 ancora in essere ([3]) e il personale responsabile di dette disposizioni.

— Gli Stati parte che intendono fornire cooperazione e assistenza al riguardo.

— Le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini negli Stati in cui la legislazione è sufficiente.

([3]) Antigua e Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Bolivia, Botswana, Sultanato del Brunei Darussalam, Camerun, Cabo Verde, Comore, Congo, Dominica, Repubblica dominicana, Ecuador, Guinea equatoriale, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Haiti, Giamaica, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Nauru, Nigeria, Palau, Ruanda, Santa Lucia, San Marino, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sud Sudan, Suriname, Togo, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay e Vanuatu.

2.5.4. *Attività*

Gli Stati parte beneficiari possono manifestare interesse o essere designati per organizzare un workshop nazionale. In entrambi i casi, il processo deve trarre vantaggio dal contributo del presidente della convenzione e del comitato per la conformità cooperativa. Le attività sarebbero organizzate e facilitate congiuntamente dall'ISU e dallo Stato beneficiario o organizzatore. Nello spirito di cooperazione che è stato un elemento fondamentale della convenzione e del progetto, si consulterebbero e/o coinvolgerebbero nelle attività gli Stati e le organizzazioni internazionali e non governative pertinenti (per esempio il Comitato internazionale della Croce Rossa).

Tra le attività possono figurare:

— Fino a un (1) workshop tecnico regionale, nazionale o online.

— Fino a una (1) azione di sostegno di follow-up.

Azioni di follow-up – comprese la sponsorizzazione di funzionari competenti degli Stati destinatari ai fini della loro partecipazione alle riunioni della convenzione o alle discussioni su questioni relative all'articolo 9 o la sponsorizzazione di esperti ai fini di una loro visita presso detti Stati – possono essere intraprese in risposta alle raccomandazioni derivanti dalle conclusioni del workshop, dalle osservazioni del presidente e/o dalle decisioni pertinenti degli Stati parte.

2.6. ***Dimostrazione dell'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore della convenzione***

2.6.1. *Obiettivo*

Promuovere la convenzione e mettere in risalto il contributo fornito alla sua attuazione dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.

2.6.2. *Risultati*

— maggiore familiarità acquisita dalla convenzione e dalla comunità dell'azione antimine con il ruolo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

— maggiore conoscenza della convenzione presso il grande pubblico.

2.6.3. *Beneficiari e destinatari*

— Gli oltre 190 Stati membri delle Nazioni Unite, compresi i 164 Stati parte della convenzione.

— Delegazioni e strutture dell'Unione europea, Stati, organizzazioni internazionali e non governative e grande pubblico nei luoghi in cui si svolgono le attività.

2.6.4. *Attività*

Come nel caso dei precedenti progetti dell'UE, l'ISU si impegnerebbe a mettere in risalto il ruolo dell'Unione e degli Stati membri nella comunità delle parti della convenzione e negli Stati beneficiari e destinatari. A tal fine e nell'ambito del piano di comunicazione e visibilità, l'ISU organizzerebbe le seguenti attività:

— fino a due (2) attività promozionali o ad alta visibilità; e

— fino a quattro (4) sessioni informative, quali l'avvio e/o la chiusura del progetto, nonché sessioni informative annuali durante la fase di attuazione.